



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

E p.c.

Al Servizio II DG ABAP

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio  
culturale subacqueo  
[mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it)

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Regionale Beni  
Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e  
dell'Identità Siciliana  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Soprintendenza del Mare  
[sopmare@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopmare@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani  
[sopritp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopritp@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Società Ow Italy S.r.l.  
[oceanwinds.italy@legalmail.it](mailto:oceanwinds.italy@legalmail.it)

**Oggetto:** [ID 8407] Procedura per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 152/2006 al Progetto per parco eolico offshore denominato "Ostro" composto da 40 turbine eoliche galleggianti, per una potenza complessiva di circa 600 MW, in un'area di 86 km quadrati, situato nel Canale di Sicilia e relative opere di collegamento alla rete onshore, nei comuni di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Partanna (TP).  
Proponente: Ow Italy S.r.l.

Precisazioni di ordine procedurale.

**Contributo istruttorio della SS-PNRR**

In riferimento al progetto in argomento, si comunica che l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», ha stabilito che "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale



*di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti."*

**CONSIDERATO** pertanto che, per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**CONSIDERATO** che la società OW ITALY S.R.L. ha presentato con prot. n. 629284 del 24/06/2022 l'istanza in oggetto, e che Codesta Direzione Generale ha inviato con nota prot. n.108968 del 09/09/2022 una richiesta di contributi ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che la procedura ex art. 21 del D.Lgs 152/2006 consiste, come noto, in una consultazione, condotta "al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale", preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA;

**CONSIDERATO** che l'impianto eolico in oggetto è composto da 40 turbine eoliche galleggianti di potenza pari a 15 MW ciascuna, per una potenza nominale complessiva totale installata pari a 600 MW, all'interno di un'area di 86 km<sup>2</sup> posizionata a circa 52 km dalla costa tra i comuni di Mazara del Vallo e Sciacca e a 35 km dalla costa di Pantelleria. Il Progetto si colloca a profondità comprese tra 86 e 142m circa. Gli aerogeneratori saranno disposti su 4 file secondo una matrice con una distanza reciproca minima di 1.600 mt in tutte le direzioni. Fanno parte del progetto le opere connesse all'attuazione dello stesso, tra cui una sottostazione *offshore*, cavi di trasmissione *offshore*, fossa di giunzione *offshore-onshore*, cavi di trasmissione *onshore* e sottostazione *onshore* locata nei pressi della sottostazione TERNA Partanna, nel comune di Partanna in provincia del Libero consorzio comunale di Trapani;

**ESAMINATA** la documentazione, in particolare lo Studio Preliminare Ambientale per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale;

**CONSIDERATO** che, a seguito della nota Prot. 3328 dell'13/09/2022 con cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR di questo Ministero ha richiesto un contributo ai propri uffici competenti e, come da prassi consolidata, anche le valutazioni dei competenti uffici del Dipartimento beni culturali e dell'identità siciliana;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 128905 del 18/10/2022 la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE comunicava un Errata Corrige con riferimento alla nota prot n.108968 del 09/09/2022, poiché per mero errore materiale la documentazione progettuale non era stata pubblicata sul sito di codesto Ministero, e veniva pertanto assegnato un termine di 30 giorni, a partire dalla pubblicazione per l'inoltro dei contributi di competenza;

**CONSIDERATO** che in riferimento alla nota sopracitata trasmessa da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR si comunica che sono pervenute:

1) **la nota prot. n. 3628 del 27/10/2022 della Soprintendenza del Mare della regione Sicilia**, nella quale si riporta quanto segue:

*« Con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano le seguenti valutazioni e osservazioni :  
Esaminata la relativa documentazione, in particolare lo Studio Preliminare Ambientale e il Piano di lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale, all'indirizzo.  
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8665/12758/> ;  
Visto l'art. 9 della Costituzione Italiana;*



*A*

Visto il D.Lgs.42/2004 e ss mm i i :

Viste le norme della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001 l'entrata in vigore in Italia con la L.157 del 23/10/2009,

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s m i;

Visto il D Lgs. 50/2016, art. 25;

Visto il D. Lgs. 104/2017;

Vista la l.r. n 80 dell'agosto 1977 e ss.m .ii ,

Considerate le competenze esclusive di questa Soprintendenza del Mare in materia di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 28 della L.R 29 Dicembre 2003;

Considerato che il progetto in oggetto prevede la realizzazione di un parco eolico offshore denominato "Ostro", localizzato nelle acque tra le coste sud-occidentali della Sicilia, in provincia di Trapani e l'isola di Pantelleria. L'impianto è costituito da 40 turbine eoliche a fondazioni di tipo "galleggiante" su fondali a profondità comprese tra gli 86 e 142 m, per una potenza complessiva di circa 600 MW.

TENUTO CONTO che il progetto prevederebbe inoltre la posa in opera, ai fini dell'installazione delle torri eoliche dei cavi sottomarini di collegamento in alta tensione, sulle aree marine territoriali, per il passaggio dell'elettrodotto marino sino alla terraferma e in parte del territorio regionale siciliano, per il passaggio dell'elettrodotto terrestre dal punto di approdo a terra sino al punto di connessione con la RTN ";

Questa Soprintendenza, sulla base delle premesse sopra indicate, fornisce di seguito il proprio contributo istruttorio per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA.

Fermo restando che in merito alle fasi endoprocedimentali delle Soprintendenze competenti, nell'interesse pubblico di accelerare gli iter autorizzativi, il DPCM del 14 febbraio 2022 ha stabilito le linee guida per l'individuazione di procedimenti semplificati in sede di procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi del l'art. 25, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, finalizzate all'individuazione delle specifiche tecniche relative alle fasi della suddetta procedura, ai criteri di assoggettabilità, alle modalità di redazione degli elaborati, ai formati di consegna dei documenti necessari per lo svolgimento delle singole fasi della procedura, nonché alla pubblicazione dei dati raccolti, in questa fase endoprocedimentale questa Soprintendenza ritiene necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del progetto in epigrafe con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano - "Area Marittima · Mediterraneo Centrale", risultando attualmente la relativa procedura VAS nella fase di "attesa del Piano e del Rapporto Ambientale". Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede particolare attenzione anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano che alla valorizzazione delle diversità culturali con particolare riguardo alle aree marino costiere.

Gli impatti diretti e indiretti ipotizzabili sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto potrebbero essere fondati su quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, che dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni; a tal proposito le indagini strumentali di archeologia preventiva dovranno essere necessariamente e obbligatoriamente effettuate mediante l'utilizzo degli strumenti elettroacustici Side Scan Sonar, Multibeam, Subbottom Profiler, Gradiometro e ROV con tarature delle apparecchiature conformi allo standard generalmente richiesto dalla scrivente (ad esempio metodologia di intervento differenziato applicata a casi analoghi di indagini sottomarine di vaste estensioni (TAP, Eolico Off-Shore Porto di Taranto, etc. .).

Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza - incluse dunque anche eventuali opere di connessione, stazioni, cabine elettriche etc. – durante l'ante operam, la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste.

Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss mm ii, eventualmente presenti in:

- Vincoli in rete (<http://vincolinrete.beniculturali.it>),
- Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>),
- Patrimonio Mondiale UNESCO;



X

- tutti i dati di archivio forniti da Questa Soprintendenza ed eventualmente le Ordinanze del le competenti Capitanerie di Porto e Guardia Costiera.

Si deve, nel contempo, evidenziare che la banca dati del SIT della scrivente non ha allo stato attuale ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati, a seguito di indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente, in accordo con Questa Soprintendenza.

Si precisa altresì che, poiché le indagini strumentali marine, a qualunque titolo effettuate, costituiscono anche una potenziale ricerca archeologica, la Società proponente dovrà comunque preventivamente proporre alla scrivente formale istanza di ricerca archeologica non invasiva secondo il modulo allegato alla presente; per la verifica preventiva dell'interesse archeologico le indagini dovranno essere condotte e interpretate da archeologi di prima fascia come indicato di seguito.

Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.

Nominativo e curriculum vitae del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a Questa Soprintendenza per la opportuna valutazione dei requisiti richiesti, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex D.Lgs. 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dal progetto.

Per la consultazione della documentazione d'archivi o relativa all'ambito mari no del progetto in epigrafe, sia per il tratto di mare compreso tra le 0 e le 12 sia per quello compreso tra le 12 e le 24 miglia nautiche, le richieste di autorizzazione andranno inviate a Questa Soprintendenza per consentire di poter valutare i curricula dei professionisti incaricati e concedere l'eventuale nulla osta.

Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività di survey archeologiche con i funzionari della scrivente affinché la stessa possa coordinarsi e programmare adeguatamente, per quanto di competenza, l'attività di controllo e la direzione scientifica delle suddette indagini.

Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciali e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art 25 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50".

La documentazione scientifica, in formato PDF/A e shapefile, dovrà essere corredata da schede complete ed esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; inoltre dovrà presentare un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciali e le sorgenti grezzi. Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata a Questa Soprintendenza in lingua italiana, mentre tutti i dati grezzi di prima acquisizione in formato digitale dovranno essere possibilmente in un formato leggibile con software open source reperibili in rete riservandosi la scrivente la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri. La data di inizio, di sospensione e di ripresa delle indagini (durante l'ante operam, la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste), così come qualsiasi sostituzione a vario titolo dei professionisti incaricati (con relativi curricula) e/o eventuali cambiamenti dei tracciali di posa in opera e/o degli interventi da realizzarsi del progetto in epigrafe, anche in corso d'opera, dovranno essere comunicati obbligatoriamente dalla Società proponente a Questa Soprintendenza con congruo anticipo, affinché la stessa possa programmare adeguatamente non solo l'accesso agli archivi, ma anche tutte le attività di controllo e la direzione scientifica della verifica preventiva di interesse archeologico, senza oneri accessori per Questa Amministrazione.

La società proponente dovrà impegnarsi a garantire ad almeno due unità di personale della scrivente, la possibilità di imbarco a bordo della nave impegnata nelle attività di survey e/o connesse al progetto in epigrafe, al fine di



consentire loro di esercitare le funzioni di alta sorveglianza archeologica: tutti gli oneri economici di missione del suddetto personale tecnico scientifico che graveranno saranno a totale carico della Società proponente ai sensi dell'art. 28 comma 4 del Dlgs 42/04 e s.m. i. .

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti della scrivente si è constatata l'assenza dei possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale subacqueo nelle aree marine interessate dal progetto.

Con riferimento all'art. 22 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, per il STA e per le successive fasi attuative del progetto, si dovrà dunque prevedere:

- l'identificazione, la valutazione e la comparazione di aree marine alternative;
- la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo nelle aree marine interessate dal progetto;
- un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili al patrimonio culturale subacqueo interessati dal progetto, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del progetto;
- numero di eventuali interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuate del progetto.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente - ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione a Questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società proponente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Infine appare doveroso esporre un'ultima considerazione sul tema dei parchi eolici nel mare di Sicilia; la scrivente ha da tempo intrapreso numerosi progetti di ricerca archeologica di alto fondale nel mare della Sicilia con istituzioni nazionali ed internazionali nel tentativo di ottenere ulteriori riscontri al processo di approfondimento delle conoscenze storiche ed archeologiche della storia dell'Isola e di tutta la cultura Mediterranea, alla luce degli ultimi straordinari rinvenimenti di reperti archeologici come ad esempio i manufatti di età del Bronzo (statuetta bronzea del Reshef) o di età classica (statua bronzea del Satiro danzante e il frammento di un'opera bronzea raffigurante un elefante in scala naturale) per citare quelli più significativi.

Tenuto conto che Questa Soprintendenza è stata tra le istituzioni promotrici della c.d. "Carta di Siracusa", che rappresenta l'atto fondamentale di accordo internazionale per la salvaguardia e protezione del patrimonio culturale marino, fatto proprio dalla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 successivamente ratificata dal Parlamento italiano, la scrivente deve necessariamente prendere atto che la Regione Siciliana, sulla scorta della considerazione che "i mari circostanti la nostra Isola, comprese Riserve e Aree Marine Protette, sono da anni oggetto di notevole interesse da parte di diverse società che nel tempo hanno presentato varie istanze per la costruzione di impianti eolici off-shore i cui effetti si sarebbero potuti ripercuotere negativamente in settori fondamentali dell'economia Siciliana come la pesca, il turismo balneare e dei beni culturali e ambientali, oltre a rischi per la navigazione" ha approvato la delibera di Giunta del Governo regionale n. 558 del 17.02.2012 con la quale si "...esprime una netta contrarietà al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia eolica off-shore al largo delle coste siciliane" Pertanto anche sul solco di questo percorso si inserisce l'indirizzo amministrativo di generale contrarietà a installazioni impianti off-shore nei mari della Sicilia, poiché tale delibera rappresenta un atto di indirizzo politico amministrativo alla quale tutte le strutture intermedie cui è destinata (tra queste sono comprese anche le Soprintendenze) sono tenute ad attenersi.

*[Handwritten signature]*

Inoltre, in questo contesto di generale contrarietà a installazioni impianti off-shore nei mari della Sicilia si inserisce la ulteriore recente direttiva dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana prot. n. 201/GAI3 del 17 gennaio 2022 secondo la quale " sebbene non connotato da una aprioristica e generica contrarietà comunque, si ribadisce la ferma contrarietà a tali impianti laddove con l'installazione degli stessi possa comunque determinare un rischio, anche potenziale, per il patrimonio culturale paesaggistico marino regionale»;"

## 2) la nota prot. n. 8202 del 02 /11/2022 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, nella quale si riporta quanto segue:

«In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 3328 del 13/09/2022, acquisita in pari data agli atti al ns. prot. n. 6626, viste le note del MiTE prot. n. 108968 del 09/09/2022 e n. 128905 del 18/10/2022, acquisite agli atti al ns. prot. n. 6495 del 09/09/2022 e n. 7754 del 18/10/2022, e quella della Soprintendenza del Mare prot. n. 3628 del 27/10/2022, acquisita agli atti al ns. prot. n. 8076 del 27/10/2022, si formulano le seguenti osservazioni e valutazioni:

**Esaminata** la relativa documentazione resa disponibile sul sito web del MITE, all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8665/12758>;

**Visto** l'art. 9 della Costituzione Italiana;

**Visto** il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;

**Viste** le norme della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il novembre 2001, entrata in vigore in Italia tramite la L.157 del 23/10/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

**Visto** il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

**Visto** il D. Lgs. 50/2016, art. 25;

**Considerato** che "il progetto "Ostro Offshore Wind Project" prevede la realizzazione di un parco eolico costituito da 40 turbine eoliche galleggianti di potenza pari a 15 MW ciascuna, per una capacità complessiva di circa 600 MW, posizionate a circa 52 km dalla costa tra i comuni di Mazara del Vallo e Sciacca.

Più in particolare l'Area di Progetto [...] presenta le seguenti macro-caratteristiche:

- si trova a circa 52 km dalla costa siciliana e 35 km da quella di Pantelleria;
- si estende per una lunghezza di circa 6 km parallelamente alla linea di costa;
- si sviluppa trasversalmente alla linea di costa per 17 km;
- copre un'area di circa 86 km<sup>2</sup> su un perimetro di 42 km;
- si sviluppa su un'area offshore interessata da batimetrie variabili da un minimo di 86 metri, sino ad un massimo di circa 142 m.";

**Considerato** che "Il progetto si colloca a profondità comprese tra 86 e 142m circa. Fanno parte del progetto le opere connesse all'attuazione dello stesso, tra cui una sottostazione offshore, cavi di trasmissione offshore, fossa di giunzione offshore-onshore, cavi di trasmissione onshore e sottostazione onshore locata nei pressi della sottostazione TERNA Partanna, nel comune di Partanna in provincia del Libero consorzio comunale di Trapani";

In ragione della presente istruttoria, Questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta a partire dalle 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze ABAP competenti per territorio –, fornisce di seguito il proprio contributo istruttorio per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA:

1. Si ritiene necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – "Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale" [ID\_VIP: 7954], risultando attualmente la relativa procedura VAS nella fase di "consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale". Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo



sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere.

2. Si ritiene necessario che la descrizione degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, come anche sui beni culturali archeologici con valenza paesaggistica in riferimento al loro rapporto di intervisibilità terra-mare sia fondata su quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché [...] alle fotointerpretazioni.

Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione.

Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza – incluse dunque anche eventuali opere di connessione, stazioni, cabine elettriche etc. – durante le indagini ante operam, la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste.

Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti in:

- VINCOLI in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>);
- Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
- Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
- Piano Paesaggistico Regionale e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica;
- nonché, tutti i dati di archivio forniti dalle Soprintendenze territoriali coinvolte ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto.

Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati, a seguito di indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente, in accordo con le Soprintendenze competenti. Tali verifiche e approfondimenti risultano evidentemente ancor più necessari se si riferiscono a dati e/o sitografia di non diretta competenza del MiC e/o della Soprintendenza del Mare.

3. Si precisa che, al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:

- a) includere obbligatoriamente le indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione, previste ai fini della progettazione, quali: Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro e ROV. Tali indagini dovranno essere seguite, documentate e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;
- b) considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti, in particolare per rinnovabili off-shore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata da questo progetto o ad essa attigua.

Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M.



A

60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.

Nominativo e curriculum vitae del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questo Ufficio oltreché alle altre Soprintendenze coinvolte per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex D.Lgs. 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dal progetto. Si fa presente che in questo Ufficio sono presenti i dati di archivio pertinenti alla sola regione Puglia. Pertanto, per la consultazione della documentazione d'archivio relativa all'ambito marino del progetto in oggetto, sia per il tratto di mare compreso entro le 12 miglia nautiche sia per quello oltre le 12 miglia nautiche, le richieste di autorizzazione andranno inviate alla Soprintendenza del Mare oltre che a questo Ufficio (per consentire di poter valutare i curricula dei professionisti incaricati e concedere il nulla osta, se richiesto dalla Soprintendenza sopraindicata).

Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della Soprintendenza del Mare e della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani territorialmente competenti, anche con codesta Soprintendenza, affinché tutti gli Uffici coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente, per quanto di competenza, l'attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto.

Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

La documentazione scientifica, dovrà essere corredata da esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; inoltre dovrà presentare un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi (con indicazione del/i software per l'acquisizione, meglio se open source). Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.

La data di inizio, di interruzione e di ripresa delle indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) dovranno essere comunicati obbligatoriamente dalla Società proponente anche a Questa Soprintendenza con congruo anticipo, affinché questo Ufficio e tutte le Soprintendenze coinvolte possano programmare adeguatamente non solo l'accesso agli archivi, ma anche tutte le attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto, senza oneri accessori per le già indicate Soprintendenze.

Dovrà essere sempre garantita al personale di questo Ufficio come a quello della Soprintendenza del Mare, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo della nave impegnata nelle attività di survey e/o connesse al progetto in oggetto, al fine di consentire loro di esercitare le funzioni di ispezione e vigilanza.

4. Si ritiene poco esaustiva, per quanto di competenza, la considerazione dei possibili impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto.



X

Con riferimento all'art. 22 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del D. Lgs 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, per il SIA e per le successive fasi attuative del progetto, si dovrà prevedere:

- a) l'identificazione, valutazione e comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, anche attraverso l'illustrazione delle ragioni che hanno motivato la scelta dell'ubicazione dell'opera/opere presenti nel progetto;
- b) la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo e/o ai beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto;
- c) un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili sia al patrimonio culturale subacqueo sia a beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- a) stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del progetto;
- b) numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del progetto;
- c) numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del progetto.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza competente per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.»;

- 3) la nota prot. interno SS PNRR n. 6113 del 25/11/2022 del Servizio II DG ABAP, nella quale esaminati i contributi istruttori della Soprintendenza del Mare (n. 3628 del 27/10/2022) e della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (n. 8202 del 02/11/2022), mancando il contributo della Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani, evidenzia che entrambe le Soprintendenze « [...] hanno riscontrato la necessità di inserire nella documentazione progettuale la Relazione archeologica prevista ai sensi dell'art. 25, c. 1, del D. Lgs. 50/2016 che, come sottolineato dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, va redatta secondo le Linee Guida previste dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022».

Il Servizio II « [...] nel concordare con le richieste di integrazioni delle Soprintendenze territorialmente competenti, ribadisce che la documentazione archeologica deve essere redatta rispettando le specifiche di cui all'allegato 1 par. 4 del D.P.C.M. sopra citato, ricordando che la documentazione dovrà contenere anche il quadro economico dell'intervento proposto, redatto secondo i requisiti di cui al par. 9 dell'allegato 1 del D.P.C.M. del 14/02/2022, in cui siano previste idonee somme a disposizione ai fini della realizzazione delle eventuali attività connesse con la verifica preventiva dell'interesse archeologico. In proposito si specifica che, come chiarito dalla Direzione Generale ABAP con la Circolare n. 29 del 19/05/2022, le "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 si applicano «alle



istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM stesso» e, quindi, anche alla presente, dichiarata procedibile dal MiTE – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V con nota prot. n. 108968 del 09/09/2022.

Si rammenta inoltre che, come previsto dall'art. 23 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8, qualora la Soprintendenza competente richieda l'attivazione della procedura di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8, il PFTE dovrà comprendere anche gli esiti delle indagini prescritte, contenuti nella relazione archeologica definitiva di cui al c. 9 del medesimo art. 25, finalizzati a valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto sul fattore ambientale del patrimonio archeologico, considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio e dei fondali coinvolti è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche.

In tal caso, sarà necessario che il Proponente si attivi in via preliminare, già nella fase di predisposizione del progetto, al fine di perfezionare, con le Soprintendenze che lo richiedano, un accordo finalizzato a semplificare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in ogni sua fase, secondo quanto previsto D. Lgs. 50/2016, art. 25, comma 14.»;

**Preso atto** dei contenuti sopra citati, **esaminati** gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, e il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale, **questa Soprintendenza Speciale per il PNRR** fornisce il proprio contributo per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA.

Il Proponente dovrà:

**Per gli aspetti relativi all'archeologia e all'archeologia subacquea:**

- Produrre la Relazione Archeologica di terra e di mare prevista ai sensi dell'art. 25, c. 1, del D. Lgs. 50/2016 redatta secondo le Linee Guida previste dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, seguendo le richieste formulate nei contributi istruttori della Soprintendenza del Mare (n. 3628 del 27/10/2022), della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (n. 8202 del 02/11/2022) e del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP (n. 6113 del 25/11/2022);
- Produrre il quadro economico dell'intervento proposto, redatto secondo i requisiti di cui al par. 9 dell'allegato 1 del D.P.C.M. del 14/02/2022, in cui siano previste idonee somme a disposizione ai fini della realizzazione delle eventuali attività connesse con la verifica preventiva dell'interesse archeologico;

**Per gli aspetti paesaggistici:**

- Produrre la Relazione paesaggistica, ai sensi del DPCM 12/12/2005, menzionata nel Piano di lavoro al punto 2.9 - Studi ulteriori, Sistema paesaggistico: patrimonio architettonico, archeologico e paesaggistico;
- Produrre adeguato quadro vincolistico e di tutela paesaggistica e culturale e una sovrapposizione di tutte le opere in progetto, aree di cantiere comprese, agli strumenti di pianificazione paesaggistica della Sicilia, con tavole che consentano l'individuazione dell'impatto e delle interferenze con i beni paesaggistici e culturali individuati in tali strumenti;
- A integrazione dell'elaborato "ITA-TA-TR-005-0629284-VIS-Ostro-Studio Visibilità" ai fini della valutazione degli impatti percettivi dell'impianto, riportare fotosimulazioni da siti costieri significativi anche con riferimento agli elementi notevoli individuati sul territorio dai piani



paesaggistici degli ambiti siciliani, evidenziando i potenziali impatti dell'opera sulla percezione del paesaggio anche con visuali dal mare verso la costa;

- Illustrare gli eventuali impatti cumulativi anche con impianti di produzione di energia eolica ancora in fase di valutazione, sia sul Portale del MASE Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali che sul portale regionale della Sicilia "Valutazioni Ambientali";
- Relativamente alle opere connesse quali i cavidotti e la stazione utente, verificare la compatibilità con le norme di attuazione del piano paesaggistico di Trapani, considerata la presenza di beni isolati e viabilità storica con punti di visuale panoramici e di aree di interesse archeologico, specificatamente l'area perimetrata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. m) del D.L.gs 42/2004 – Necropoli età del bronzo – sita nel comune di Partanna località Magaggiari, a cui si sovrappone la prevista stazione utente;
- Produrre fotoinserimenti *ante* e *post operam* anche delle opere accessorie *onshore*, documentando nel dettaglio le localizzazioni e volumetrie previste e le eventuali relative opere di mitigazione;
- Produrre tutti i fotoinserimenti anche in versione notturna, per verificarne l'eventuale impatto luminoso;
- Produrre adeguata documentazione delle previste opere di ripristino dei luoghi e l'assetto finale delle aree rilasciate dopo la dismissione delle opere sia a mare che a terra, e quelle di ripristino delle aree di cantiere;

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero in qualità di autorità competente.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Isabella Fera



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP  
(Arch. Rocco Rosario Tramutola)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA

